





# PERCORSO 8

## La magistratura





## Il caso pratico

### La responsabilità del magistrato

Il giudice Riccardo Furbesco aveva poca voglia di lavorare e, per smaltire l'enorme quantità di fascicoli accumulatisi sulla sua scrivania, solitamente emetteva sentenze e decreti senza convocare le parti, senza ascoltare i controinteressati, omettendo qualsiasi controllo in ordine alla propria competenza e senza valutare i documenti probatori addotti dalle parti.

Può il ministro della Giustizia punire direttamente il magistrato disponendone d'ufficio il trasferimento in altra sede, senza timore di violare il principio di indipendenza della magistratura da qualsiasi altro potere?

#### Guida alla soluzione

- Lettura dell'art. 101 Cost.
- Lettura dell'art. 105 Cost.
- Lettura dell'art. 107 Cost.
- Lettura della seguente massima:

Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto, quando rilevi scarsa ponderazione, approssimazione, fretolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della magistratura (Cass. civ., Sez. Un., 14 marzo 1995, n. 2925).



## QUIZ

**1** Il principio di uguaglianza dinanzi alla legge riguarda:

- a) cittadini e stranieri, esclusi gli apolidi
- b) cittadini e stranieri, compresi gli apolidi
- c) solo i cittadini italiani
- d) solo i cittadini maschi e maggiorenni

**2** Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di:

- a) difesa della magistratura
- b) indipendenza dei giudici ordinari
- c) autogoverno della magistratura
- d) accusa dei magistrati

**3** Come si chiama il principio in base al quale deve essere garantito ai soggetti di poter partecipare attivamente al processo?

- a) principio del contraddittorio
- b) principio del giudice naturale
- c) principio del diritto alla tutela giurisdizionale
- d) principio di eguaglianza

**4** Per i reati puniti con l'ergastolo è competente:

- a) la Cassazione
- b) la Corte costituzionale
- c) la Corte d'Assise
- d) il Tribunale in composizione collegiale

**5** Le sezioni specializzate sono:

- a) vietate
- b) consentite e istituite presso la Cassazione
- c) consentite e istituite presso i Tribunali
- d) consentite e istituite presso il Tribunale dei minori

**6** La Corte di Cassazione è un giudice di:

---

- a) secondo grado
- b) merito
- c) legittimità
- d) specializzato

**7** Il giudice di pace può decidere secondo equità le cause:

---

- a) per risarcimento del danno da circolazione di veicoli a motore
- b) eccedenti i 1000 euro
- c) non eccedenti i 1.100 euro
- d) di valore indeterminabile

**8** La motivazione di una sentenza è:

---

- a) obbligatoria
- b) facoltativa
- c) necessaria solo in Cassazione
- d) facoltativa solo in Cassazione

**9** Il processo penale inquisitorio è:

---

- a) privo di contraddittorio tra le parti
- b) fondato sul contraddittorio delle parti
- c) privo della fase dell'istruttoria
- d) essenzialmente basato sull'oralità

**10** Nel processo penale la prova è formata:

---

- a) durante l'udienza preliminare
- b) durante le indagini preliminari
- c) durante il dibattimento
- d) in una qualsiasi delle suddette fasi

**11** Il ricorso gerarchico ha ad oggetto:

---

- a) atti amministrativi non definitivi
- b) atti amministrativi definitivi
- c) atti urgenti
- d) atti unilaterali

**12** Il Consiglio di Stato decide in adunanza plenaria

---

- a) quando è giudice di secondo grado
- b) nei casi di giudizio di ottemperanza
- c) per risolvere contrasti tra le diverse sezioni
- d) nei casi di competenza esclusiva in unico grado

**13** Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è previsto:

---

- a) solo per vizi di merito
- b) solo per vizi di legittimità
- c) per vizi di merito e di legittimità
- d) solo per vizi formali

**14** Il provvedimento che esonera dall'adempimento di un obbligo di legge è:

---

- a) la concessione
- b) la dispensa
- c) l'autorizzazione
- d) l'ammissione

**15** Se la pubblica amministrazione non adempie all'obbligo di conformarsi alla decisione del giudice, il privato può

---

- a) proporre ricorso al Capo dello Stato
- b) proporre ricorso in opposizione
- c) proporre ricorso giuridico
- d) proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo

## Questioni di diritto

### ***Diritti soggettivi, interessi legittimi e riparto di giurisdizione***

Il diritto soggettivo può definirsi come la fondamentale situazione di vantaggio che l'ordinamento riconosce ad un soggetto nei confronti di un bene, fino al momento in cui non venga esercitato un potere della pubblica amministrazione.

L'interesse legittimo, invece, può definirsi come la posizione di vantaggio che consente ad un soggetto di realizzare il proprio interesse ad un bene della vita, quando questo è oggetto di un potere amministrativo. A fronte dell'esercizio del potere amministrativo, infatti, il cittadino non è in una mera posizione passiva di soggezione. Egli può far valere un interesse legittimo, vale a dire una pretesa all'esercizio corretto e legittimo del potere stesso, tutelata da un giudice.

Ad esempio, se l'amministrazione espropria un bene immobile, estinguendo il diritto di proprietà del titolare, questi può far valere il proprio interesse legittimo e può conservare il bene dimostrando, in giudizio, che il potere di espropriazione è stato esercitato in modo illegittimo o non corretto. L'interesse legittimo, quindi, è una situazione soggettiva strettamente correlata all'esercizio di un potere amministrativo. Essa attribuisce al suo titolare la capacità di influire sull'esercizio del potere amministrativo.

[...] La distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi è rilevante per individuare il giudice competente per le controversie con le pubbliche amministrazioni.

Il criterio di riparto indicato dall'art. 103 della Costituzione è il seguente: se la situazione soggettiva del cittadino, lesa dalla pubblica amministrazione, è un diritto soggettivo, è competente il giudice ordinario; se la situazione soggettiva lesa, invece, è un interesse legittimo, è competente il giudice amministrativo.

La distinzione fra diritti e interessi legittimi è stata per lungo tempo rilevante anche ad un altro fine, relativo al tipo di tutela accordata dal giudice alle due situazioni soggettive. Al riguardo, la regola era la seguente: se l'amministrazione lede un diritto soggettivo del cittadino, questi può ottenere (dal giudice ordinario) il risarcimento del danno subito

(*tutela risarcitoria*), ma non può ottenere l'annullamento dell'atto che ha provocato il danno; al contrario, se l'amministrazione lede un interesse legittimo del cittadino, questi può ottenere (dal giudice amministrativo) l'annullamento dell'atto illegittimo (*tutela annullatoria*), ma non il risarcimento del danno.

Tuttavia, per effetto di importanti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, la distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi ha perso in parte rilevanza, sia ai fini del tipo di tutela accordata, sia ai fini del riparto di giurisdizione.

Quanto al tipo di tutela accordata, anche sotto la spinta del diritto europeo, una importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 500/1999) ha affermato che anche gli interessi legittimi, come i diritti soggettivi, sono risarcibili. Successivamente, la legge n. 205/2000 ha stabilito che il giudice amministrativo, ove accerti che l'amministrazione abbia leso un interesse legittimo del privato, oltre ad annullare il provvedimento illegittimo, può anche disporre il risarcimento del danno. Il giudice amministrativo è così in grado di offrire una tutela «piena», che comprende sia quella annullatoria, sia quella risarcitoria. Di conseguenza, la distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi non è più rilevante per stabilire se il privato abbia o meno diritto al risarcimento.

Quanto al riparto della giurisdizione, bisogna osservare che l'art. 103 della Costituzione ammette che, in «particolari materie», la legge possa attribuire al giudice amministrativo anche le controversie relative alla lesione di diritti soggettivi. In questi casi, si dice che il giudice amministrativo ha *giurisdizione esclusiva*, perché è l'unico giudice competente per controversie con le pubbliche amministrazioni in una determinata materia, a prescindere dalla situazione soggettiva lesa.

L'ambito di questa *giurisdizione esclusiva* è andato col tempo estendendosi, secondo una tendenza che ha raggiunto il proprio culmine con la legge n. 205/2000. Ciò produce un duplice effetto.

Per un verso, l'espansione della giurisdizione esclusiva tende a modificare il criterio tradizionale di riparto, fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi: più aumentano i settori di giurisdizione esclusiva, più tale criterio diviene residuale, perchè si applica solo quando non è possibile identificare il giudice competente in base alla materia su cui verte la controversia.

Per altro verso, si amplia la sfera di competenza del giudice amministrativo, non solo per il numero sempre maggiore di materie assegnate alla sua giurisdizione esclusiva, ma anche per il modo in cui sono individuate. Fra di esse, in particolare, figura quella dei «servizi pubblici», che ha confini assai ampi. Secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, essa finirebbe per comprendere, in pratica, ogni attività, anche svolta da soggetti privati, che, essendo diretta a realizzare interessi collettivi, è oggetto di una disciplina diversa dal diritto comune, cioè speciale. In sostanza, si tratterebbe di quasi tutte le controversie relative ad attività comunque rilevanti per il diritto amministrativo.

La tendenza all'espansione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, però, incontra un limite. La Corte costituzionale, con una importante sentenza (n. 204/2004), ha affermato che il legislatore non è libero di individuare a piaci-

mento le «particolari materie» che l'art. 103 Cost. consente siano assegnate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Secondo la Corte, per attribuire una materia alla giurisdizione esclusiva, il legislatore non può basarsi solo sulla circostanza che la pubblica amministrazione sia parte della controversia, o che in quel settore sia genericamente coinvolto un interesse pubblico. Occorre anche un altro elemento, e cioè che si tratti di controversie in cui sia coinvolta una pubblica amministrazione che agisce con strumenti autoritativi, esercitando un potere amministrativo. Per questo motivo, in particolare, è stata dichiarata incostituzionale la disposizione, contenuta nella legge n. 205/2000, che assegnava alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «*tutte* le controversie in *materia* di servizi pubblici». Tale previsione deve ora intendersi nel senso che la giurisdizione esclusiva comprende, nella materia dei servizi pubblici, le sole controversie relative all'esercizio di poteri autoritativi delle pubbliche amministrazioni, come ad esempio quelle relative alle concessioni di pubblico servizio.

S. BATTINI, C. FRANCHINI, R. PEREZ,  
G. VESPERINI, S. CASSESE, *Manuale di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 2005



Rispondi alle seguenti *domande*

- 1 • Qual è la distinzione fra tutela risarcitoria e tutela annullatoria?

.....  
.....  
.....

- 2 • A quale giudice si ricorre contro un provvedimento amministrativo illegittimo?

.....  
.....  
.....

- 3 • Che tipo di tutela riconosce al privato la legge 205/2000?

.....  
.....  
.....

- 4 • Cosa s'intende per giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?

.....  
.....  
.....

- 5 • Cosa ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004?

.....  
.....  
.....

## Punti di vista La legittima difesa

A norma dell'art. 52 del codice penale «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa».

La legittima difesa costituisce una **causa di giustificazione** o **scriminante**, vale a dire una situazione in presenza della quale un fatto che è vietato in quanto costituisce reato deve, invece, considerarsi lecito poiché vi è una norma dell'ordinamento che lo autorizza o lo impone. Ricorrendo tale situazione, pertanto, un fatto, che in astratto dovrebbe essere punito, resta esente da pena perché l'ordinamento lo autorizza, lo consente o addirittura lo impone. Così, nel caso della legittima difesa, se il cagionare la morte di un uomo costituisce illecito penale, non lo è ove la vittima stava a sua volta uccidendo l'omicida.

Dal punto di vista logico le cause di giustificazione obbediscono al *principio di non contraddizione*, in forza del quale l'ordinamento non può imporre o consentire e nello stesso tempo vietare e punire il medesimo fatto.

La ragione per la quale la legittima difesa è considerata una scriminante è diversamente spiegata dalla dottrina. MANTOVANI, e con lui la dottrina dominante, ravvisa questa ragione nella prevalenza accordata dallo Stato all'interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello di chi si è volontariamente posto contro la legge. Per lo Stato, in altre parole, l'interesse di chi si difende da un'aggressione deve prevalere sull'interesse di chi la commette.

ANTOLISEI sostiene che nel caso della legittima difesa mancherebbe quel danno sociale che giustifica l'intervento e l'applicazione della sanzione penale.

Secondo MANZINI, invece, l'aggredito è *scriminato* in quanto esercita una funzione pubblica delegatagli dallo Stato che, trovandosi nella impossibilità di intervenire tempestivamente, delega al privato la potestà di polizia per ragioni di necessità.

Ponendosi in questa prospettiva, FIANDACA e MUSCO sostengono che la legittima difesa costituisce un residuo di *autotutela* che lo Stato concede al cittadino nei casi in cui l'intervento delle autorità non può essere tempestivo.

GROSSO, invece, propende per una spiegazione che tiene conto del contemperamento di angoli visuali diversi: bilanciamento di interessi diversi, sanzione giuridica sotto forma della impedibilità del fatto altrui.

Secondo FLORIAN, infine, la legittima difesa fa venir meno l'elemento soggettivo del reato, cioè la *colpevolezza*, in considerazione del fatto che chi agisce opera con il fine della tutela di un proprio diritto.

La legittima difesa, in pratica, ruota su due perni: un'*aggressione ingiusta* ed una *reazione legittima*. In ogni caso, tanto l'aggressione, per legittimare la reazione, quanto la reazione, per essere legittima, devono presentare determinati requisiti.

La reazione, infatti, è considerata legittima:

- se **necessaria**. Ciò si verifica qualora un soggetto non può evitare un'offesa se non difendendosi ed arrecando a sua volta offesa all'aggressore. A tal proposito si è posto il problema se la reazione possa dirsi necessaria quando il soggetto poteva evitare l'offesa con la *fuga*. La più recente dottrina, tra cui MANTOVANI, FIANDACA e MUSCO, risolvono il nodo tenendo conto del basilare principio del bilanciamento degli interessi. In base ad esso, dovrà ritenersi che il soggetto non è tenuto a fuggire nei casi in cui la fuga esporrebbe se stesso (ad esempio pericolo di infarto o di aborto) o terzi (ad esempio rischio di investire i passanti fuggendo con l'automobile) a rischi maggiori di quelli incombenti sull'aggressore. In tale prospettiva, però, la salvaguardia della dignità umana potrà legittimare una reazione limitata all'immobilizzazione o al massimo alle percosse ma non l'uccisione o il ferimento dell'aggressore da parte di chi poteva benissimo fuggire;
- se cade sull'**aggressore**;
- se è **proporzionata** all'offesa. Soltanto l'assoluta necessità di difendere la propria persona può far ritenere legittima la morte inflitta ad altri.



## RASSEGNA STAMPA

### Giustizia, l'Europa boccia l'Italia

STRASBURGO — L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dà all'Italia sei mesi di tempo per esibire «risultati concreti o piani d'azione realistici» al fine di risolvere le «gravi carenze strutturali» della Giustizia, i cui ritardi abnormi «causano violazioni ripetitive dei diritti umani e costituiscono una seria minaccia al principio dello stato di diritto». Scaduto il termine, il Consiglio d'Europa potrà ricorrere all'articolo 8 che prevede la sospensione delle delegazioni nazionali all'Assemblea.

La risoluzione-ultimatum, che fa seguito ad un rapporto del deputato socialista olandese Erik Jurgens, è stata approvata nella sessione parlamentare appena conclusa con ottanta voti favorevoli e due contrari. Il 15 settembre lo stesso testo era stato approvato all'unanimità dalla Commissione giuridica dell'Assemblea di cui fanno parte quattro deputati italiani: Marcello Dell'Utri (Forza Italia), Domenico Contestabile (Forza Italia), Rino Piscitello (Ulivo) e Andrea Manzella (Ulivo). Solo Manzella era presente al voto.

Il rapporto di Erik Jurgens prende in esame l'applicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. E giunge alla conclusione che in cinque Paesi (Italia, Russia, Ucraina, Turchia e Gran Bretagna) si registrano «ritardi inaccettabili». «La situazione dell'Italia — spiega Jurgens a *Repubblica* — è paradossale: ci sono un migliaio di sentenze della Corte che non hanno ricevuto applicazione. Il meccanismo è perverso. I giudici di Strasburgo costatano un grave ritardo nelle procedure giudiziarie che violano l'articolo sei della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, quello che prevede il diritto ad un processo equo. La Corte condanna l'Italia almeno a rifondere i danni. Ma siccome l'esecuzione della sentenza è demandata alla magistratura italiana, si ricade nella spirale dei ritardi del sistema giudiziario e i cittadini danneggiati non ricevono tempestivamente neppure l'indennizzo. E questo nonostante la legge Pinto abbia destinato undici milioni e mezzo di euro a questo scopo».

Le cifre che risultano dal rapporto sono imbarazzanti. Nonostante i numerosi richiami della Corte e del Consiglio d'Europa all'Italia perché acceleri il funzionamento del sistema giudiziario, un'inchiesta condotta sul periodo 2001-2004 rivela che le cause civili giu-

centi davanti ai giudici di pace sono aumentate del 64 per cento, quelle in Corte d'Appello sono cresciute del 122 per cento e quelle in Corte di Cassazione del 33 per cento. Per quanto riguarda la giustizia penale, nei quattro anni presi in considerazione i casi pendenti sono aumentati del 16 per cento in fase istruttoria, del 60 per cento nei processi di prima istanza, del 24 per cento nei processi d'appello e del 4 per cento per quelli in Cassazione.

«Le misure adottate, benché numerose e varie, hanno contribuito poco fino ad ora a migliorare l'efficacia della giustizia civile o penale in Italia. Nonostante investimenti considerevoli il varo delle riforme strutturali annunciate fino ad oggi si è rivelato parziale e lento», è scritto nel rapporto del Consiglio d'Europa. Che chiede di «dare priorità, al più alto livello politico, al problema della durata eccessiva delle procedure giudiziarie».

«Oltre metà delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che non hanno avuto esecuzione riguarda proprio l'Italia. Se si pensa che la Corte ha giurisprudenza su 46 Paesi, non è un bel record» spiega Jurgens. Il relatore riconosce la difficoltà di intervenire nella materia senza compromettere l'autonomia dei giudici. «È un problema che esiste in tutti i Paesi, ma per qualche motivo in Italia ha raggiunto dimensioni tali da costituire una violazione dei diritti umani e una minaccia allo stato di diritto. Credo che il ministero dovrebbe cambiare la legislatura in modo tale da evitare che le parti abbiano interesse a prolungare indefinitamente l'iter giudiziario. Da parte sua, il Consiglio superiore della Magistratura dovrebbe individuare un modo più efficace per mettere pressione sui magistrati perché migliorino la loro produttività. Mi rendo conto che i sei mesi di tempo che sono stati concessi all'Italia sono pochi. Non chiediamo che in questo intervallo vengano risolti tutti i problemi. Ma almeno vorremmo avere la prova che qualcosa si sta muovendo nel verso giusto e che il problema ha ricevuto la priorità che merita. Se non riceveremo spiegazioni soddisfacenti, saremo costretti ad adottare sanzioni».

A. BONANNI, *La Repubblica*,  
19 ottobre 2006

### Processi civili, crisi permanente

Se occorre una prova inconfutabile per certificare la crisi della giustizia italiana, i dati sui processi civili nel 2005 la forniscono oltre ogni dubbio. I «saldi» tra pro-

cedimenti iscritti ed esauriti risultano quasi tutti in rosso e i carichi pendenti sono in aumento sia in primo grado sia in appello, dove le cause aperte sono salite di oltre

il 10% rispetto al 2004. Un peggioramento che potrebbe indurre molto presto il Consiglio d'Europa a condannare l'Italia, dopo le numerose censure sull'eccessiva durata delle cause.

Peraltro, i primi dati sul funzionamento del rito societario, il modello processuale introdotto nel 2004 che pure aveva suscitato molte aspettative [...], sono tutt'altro che incoraggianti: sulle oltre 9mila liti commerciali iscritte lo scorso anno, solo in 936 casi si è giunti a una sentenza (il 10% contro la media del 25% nei processi che seguono il rito classico). Percentuale che conferma, del resto, lo scarso apprezzamento dei giudici e degli avvocati che sono arrivati anche a chiederne l'abolizione.

### Il bilancio

Con un certo ritardo rispetto al passato, il ministero della Giustizia ha dunque elaborato il «Movimento dei procedimenti civili per il 2005». I numeri riportati dicono ancora poco sull'efficacia delle più recenti riforme della procedura civile e nulla possono dire, naturalmente, sul nuovo rito ordinario che ha debuttato il 1° marzo 2006. Le statistiche 2005, al contrario, suggeriscono molto sul rendimento delle riforme varate negli anni Novanta (dalle leggi 353/90 e 534/95 alle norme sul giudice unico, dall'abolizione delle Preture alle scommesse sul giudice di pace e sulle sezioni stralcio) e ne sanciscono, sotto molti aspetti, la *débaclé*.

### Le statistiche

L'incremento dei deficit nel rapporto tra nuove cause e cause definite, comunque, riguarda tutti i livelli. C'è da rilevare come rispetto al 2004, sia in primo grado sia in sede d'appello, il contenzioso si sia gonfiato: oltre 4 milioni di nuovi processi avviati in appena 12 mesi. Fenomeno che, in controluce, mostra la perdurante marginalità della conciliazione nel nostro Paese e la necessità di maggiori investimenti (anche culturali) sulle diverse forme di *Adr* (*Alternative dispute resolutions*).

In tribunale, le cause iscritte a ruolo lo scorso anno hanno superato quota 2,5 milioni. Davanti ai giudici di pace

— le cui positive performance, almeno sotto il profilo della lunghezza dei procedimenti, hanno finora contribuito a tenere a galla il sistema — le nuove liti sono state più di 1,5 milioni. Una valanga di processi che una macchina giudiziaria sempre più in affanno (per scarsità di risorse e regole processuali ancora troppo frammentate) ha assorbito solo parzialmente.

Così, se l'arretrato dei tribunali è salito di 13.510 processi, quello dei giudici di pace ha sfondato la soglia del milione di cause (+ 8% rispetto al 2004). Ma è soprattutto in secondo grado che si sta creando un collo di bottiglia: a fronte delle circa 10mila impugnazioni in più rispetto al 2004, i processi che pendono nelle Corti d'appello sono passati da 290mila a 324mila, con un incremento del 10 per cento in un solo anno.

### Le materie

Entrando nel merito delle statistiche, tra le poche note positive si segnalano le procedure fallimentari e i procedimenti esecutivi (sia mobiliari sia immobiliari), i cui ruoli si sono lievemente ridotti rispetto al 2004. Su questo miglioramento stanno incidendo, in particolare per quanto riguarda i pignoramenti, le innovazioni introdotte con le leggi 80 e 263 del 2005 e 52 del 2006 che, di fatto, erano state già anticipate in molti tribunali (tra le altre cose, con il coinvolgimento dei professionisti nella vendita degli immobili e una maggiore pubblicità delle aste).

Nell'isola felice delle sezioni specializzate in lavoro e previdenza i processi pendenti tra il 2005 e il 2004 sono diminuiti. Tuttavia, il boom delle cause previdenziali (40mila in più) potrebbe aggravare una tendenza all'allungamento dei giudizi già segnalata negli ultimi mesi in molti distretti.

Fascicoli in aumento, infine, per le controversie in materia di famiglia e per quelle su marchi e brevetti. In entrambi i settori lo smaltimento dei processi nel 2005 ha subito un rallentamento evidente.

M. BELLINAZZO, *Il Sole 24 Ore*,  
22 novembre 2006

## Tre volte condannato: tre volte salvato dall'indulto

MILANO — Un imprenditore è stato condannato due volte per bancarotta fraudolenta e una terza per appropriazione indebita di un immobile. Ma non ha fatto neppure un giorno di carcere grazie a un uso accorto (e fortunato) dei tre indulti che si sono succeduti negli ultimi 20 anni. Se per girare «la donna che visse due volte» c'è voluto nel 1959 il genio di un regista come Alfred Hitchcock, per mandare in scena sui set giudiziari «l'uomo che indultò tre volte» — cioè che per tre volte ha goduto della cancellazione di altrettante condanne definitive grazie a tutti e tre gli indulti varati negli ultimi 20 anni — al protagonista è bastato molto meno: un accorto tempismo

nel commettere reati giusto nelle «finestre» temporali proceduralmente più propizie, una robusta (e alla luce degli eventi ben riposta) fiducia in provvedimenti di clemenza dalle maglie legislative non troppo strette, e naturalmente quel pizzico di fortuna che spesso arride alle imprese audaci. A queste condizioni, invece di ritrovarsi oggi a scontare oltre 6 anni per bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, evasione fiscale, violazioni urbanistiche e detenzione d'armi, un piccolo imprenditore lombardo non solo è libero, ma può anche vantare il proprio status di singolare primatista, detentore di un record difficilmente eguagliabile: essere un tri-

condannato definitivo «salvato» però da tutti e tre gli ultimi condoni di pene votati dal parlamento nel 1986, nel 1990 e ora nell'agosto 2006.

La sua «carriera» aziendal-giudiziaria comincia nel 1986, con la violazione della legge sulle armi che l'anno dopo gli vale una sentenza di condanna a 8 mesi di reclusione, coperta però dal beneficio della sospensione condizionale della pena. E la pena gli viene sospesa anche quando, pochi mesi dopo, arriva la condanna a 20 giorni di arresto per violazione di norme urbanistiche.

Fin qui opera il paracadute della sospensione condizionale, che però non basterebbe più nel 1991, quando diventa irrevocabile la condanna a 3 anni di reclusione (più 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio di imprese commerciali) per una bancarotta fraudolenta commessa nell'aprile del 1986. Ma l'anno dopo tocca al tribunale di Milano applicare all'imputato il primo dei tre condoni di cui si avvarrà nel tempo, e cioè l'indulto votato il 18 dicembre 1986.

Nel febbraio 1992 in teoria la giustizia arriverebbe a presentare all'imprenditore il conto di un'altra condanna per un'altra bancarotta fraudolenta, stavolta a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Ma se la pena inflittagli per la prima bancarotta era stata eliminata dal condono del 16 dicembre 1986, a estinguere la pena di questa seconda bancarotta giova un nuovo indulto nel frattempo intervenuto il 22 dicembre 1990.

Il duplice pericolo corso, benché evitato per un soffio, non tarpa evidentemente la vivacità «imprenditoriale» del condannato già due volte condonato, e così l'uomo finisce ora di nuovo in tribunale stavolta per essersi appropriato nel 2002 di un immobile appartenente a una società di cui egli era amministratore, immobile stornato per ripianare 90 mila euro di debiti dovuti a un'altra società per una precedente transazione di autovetture non andata a buon fine.

L'imputato sceglie il rito abbreviato, che comincia con l'assicurargli lo sconto di un terzo sulla pena, infine fissata dal tribunale in 1 anno e 6 mesi per il reato di appropriazione indebita. Ma la riga che conta, nel dispositivo, è l'ultima, laddove il giudice «dichiara la pena interamente condonata ex lege 241/2006», cioè cancellata dall'indulto approvato in estate. Possibile? Di nuovo? Sì, questione di «finestre»: la legge prevede che il beneficio dell'indulto venga revocato di diritto soltanto se chi ne ha usufruito commette un altro delitto non colposo entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'indulto, e in questo caso tra i due fatti-reato sono passati appunto più di 5 anni. E in ogni caso la legge permette, per la prima volta, che l'indulto si applichi anche ai «recidivi» e ai «delinquenti abituali».

L. FERRARELLA, *Corriere della Sera*, 5 ottobre 2006

## Giustizia, il governo vara la riforma: limitati i poteri dei pm

**Roma** (6 febbraio) – Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge di riforma del processo penale. Il provvedimento, che ha avuto oggi l'ok da palazzo Chigi, contiene cinque deleghi al governo a legiferare e punta a limitare i poteri del pm, attraverso una maggiore autonomia alla polizia giudiziaria, ampliando allo stesso tempo le prerogative della difesa.

**La riforma del processo penale, ha sottolineato il premier** Silvio Berlusconi, «sarà completa, quando sarà impossibile fare un processo di secondo grado a chi è stato assolto in primo grado». «Vedremo – ha aggiunto il capo del governo – se sarà necessaria una riforma della Costituzione».

Quello sulla riforma del processo penale è stato un disegno di legge «lungamente elaborato, su cui c'è stato voto unanime di tutti i ministri», ha poi aggiunto il presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. «Abbiamo fatto un buon lavoro con l'obiettivo di garantire un processo penale più rapido e giusto», ha rimarcato il Guardasigilli Angelino Alfano.

**Il provvedimento punta all'obiettivo di garantire il**

«giusto processo» con la «perfetta parità tra accusa e difesa, rendendo effettivo l'articolo 111 della Costituzione», ha sottolineato ancora il ministro della Giustizia. Il disegno di legge, ha aggiunto, prevede «una più efficace lotta alla criminalità» restituendo dopo 40 anni una serie di compiti alla polizia giudiziaria.

Le novità, ha spiegato il ministro, riguardano l'introduzione della regola della comunicazione online nel processo penale e civile; la digitalizzazione della giustizia e «misure che sgraveranno il sistema di formalismi e consentiranno risparmi come le notifiche». Alfano ha sottolineato, riferendosi alla elezione dei vice procuratori onorari presso i giudici di pace, che «per la prima volta abbiamo reso effettivo un principio previsto dalla Costituzione che è la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia».

«Le forze di sinistra e l'opposizione come l'Udc ma anche l'Anm potranno ritrovare in questo testo le proposte che hanno formulato in questi mesi», ha poi detto ancora Alfano.

Il Messaggero, 6 febbraio 2009

## Più informatizzazione per uno scatto della giustizia amministrativa di Antonello Cherchi

Più informatizzazione e avvio del processo telematico: sono le due soluzioni indicate da Paolo Salvatore, presidente del Consiglio di Stato, per dare uno scatto alla giustizia amministrativa, gravata ancora da un pesante arretrato. Indicazioni che Salvatore ha espresso questa mattina in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario di Consiglio di Stato e Tar, cerimonia avvenuta alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. E continui sono stati i riferimenti al presidente della Repubblica, con un richiamo al "bene comune" come, ha sottolineato Salvatore, «unico modo per vivere in coerenza i principi della nostra Carta costituzionale, Carta costituzionale che è viva e continua a vivere nelle coscienze e nei cuori del popolo italiano».

A Napolitano Salvatore si è rivolto anche quando ha invocato l'urgenza di interventi legislativi: la necessità di un codice della giustizia amministrativa (il Governo ha presentato al riguardo una delega al Parlamento), la riduzione della carta con il sempre maggiore ricorso alla telematica (per la predisposizione degli atti delle parti, le notifiche, le comunicazioni) e, dunque, la partenza del processo telematico. Intervento, quest'ultimo, sul quale il ministro della Pubblica amministrazione, Rena-

to Brunetta, ha affermato – a margine della cerimonia – di aver già attivato le procedure.

L'informatizzazione consentirà, oltre a dare maggiore speditezza alle attività del Consiglio di Stato e dei Tar, di avere anche una precisa dimensione dei ricorsi pendenti. Al momento si stima siano quasi 650mila le cause che i tribunali amministrativi dovevano ancora decidere all'inizio di quest'anno (erano poco più di 600mila al principio 2008) e circa 30mila quelle davanti al Consiglio di Stato (erano 22mila lo scorso anno). Uno scenario definito da Salvatore «drammatico», che rende «improcrastinabili interventi per la progressiva eliminazione di tale arretrato».

«È difficile far correre la giustizia quando il corridore parte con un simile fardello sulle spalle», ha commentato il ministro della Giustizia Angelino Alfano una volta conclusa la relazione di Salvatore. Il Guardasigilli ha comunque rivolto un apprezzamento al modello della giustizia amministrativa, perché, nonostante l'annoso e pesante arretrato, riesce in un anno a smaltire più ricorsi di quanti ne incameri.

*Il sole24ore*, 12 febbraio 2009





## Spunti *interdisciplinari*

### ***La Costituzione repubblicana e la libertà della magistratura***

Secondo il disposto della Costituzione repubblicana, la magistratura è un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, dotato di un proprio organismo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura. Ciò significa che i magistrati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono protetti dalle influenze politiche, non dipendendo gerarchicamente dal ministro della Giustizia.

Durante il corso della storia d'Italia non è sempre stato così. Sotto la vigenza dello Statuto albertino, infatti, la magistratura amministrava la giustizia in nome del re, e non del popolo come previsto dalla Costituzione. Inoltre, il ministro della Giustizia disponeva di ampie possibilità di intervento nella gestione della giustizia. È chiaro che un giudice (o più in generale un magistrato), nel caso rischi punizioni politiche per gli esiti del suo lavoro, esercita le sue funzioni in maniera né libera né serena.

.....

### ***Esercitazione:***

Con l'aiuto dell'insegnante di storia, prova a descrivere come sono cambiati il ruolo della magistratura e le condizioni nelle quali questa opera nel passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.